



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 settembre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0260(NLE)**

**10928/20
ADD 1**

**RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	18 settembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 569 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 569 final.

All.: COM(2020) 569 final



Bruxelles, 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

{SWD(2020) 179 final}

**STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE PER IL CALCOLO AD ALTE
PRESTAZIONI EUROPEO**

Articolo 1

Compiti

L'impresa comune svolge i seguenti compiti:

- (a) mobilita fondi pubblici e privati per il finanziamento delle sue attività;
- (b) sostiene l'attuazione della missione, degli obiettivi e dei pilastri di attività dell'impresa comune di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento. Tali attività saranno finanziate dal bilancio dell'Unione nel quadro del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa, del regolamento (UE) xxx che istituisce il programma Europa digitale e del regolamento (UE) xxx che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, conformemente ai rispettivi campi di applicazione, e dai contributi dei pertinenti Stati partecipanti all'impresa comune. A tal fine l'impresa comune pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara e utilizza qualsiasi altro strumento o procedura previsti da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l'Europa;
- (c) pubblica e gestisce gli inviti a manifestare interesse a ospitare supercomputer EuroHPC e valuta le offerte ricevute, con il sostegno di esperti indipendenti esterni;
- (d) seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer EuroHPC in modo equo, aperto e trasparente, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;
- (e) conclude una convenzione di accoglienza conformemente all'articolo 9 del presente regolamento con il soggetto ospitante per la gestione e la manutenzione dei supercomputer EuroHPC e monitora il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza, compresa la prova di accettazione dei supercomputer acquisiti;
- (f) definisce le condizioni generali e specifiche dell'assegnazione della quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC e monitora l'accesso a tali supercomputer conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;
- (g) garantisce che il suo operato contribuisca al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa, alla pianificazione strategica pluriennale, alle attività di informazione, monitoraggio e valutazione e al rispetto di altri requisiti di tale programma, quale l'attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;
- (h) pubblica inviti aperti a presentare proposte e procede alla concessione di finanziamenti, conformemente al regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa ed entro i limiti dei fondi disponibili, ad azioni indirette, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
- (i) pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e procede alla concessione di finanziamenti conformemente al regolamento (UE) xxx che istituisce il programma Europa digitale e al regolamento (UE) xxx che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa entro i limiti dei fondi disponibili;

- (j) monitora l'attuazione delle azioni e gestisce le convenzioni di sovvenzione e i contratti di appalto;
- (k) assicura l'efficacia dell'iniziativa per il calcolo ad alte prestazioni europeo, sulla base di una serie di misure appropriate;
- (l) monitora i progressi complessivi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune;
- (m) stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le attività, gli organismi e i portatori di interessi a livello nazionale e dell'Unione, creando sinergie e sfruttando meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni;
- (n) stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con altri partenariati europei e crea sinergie operative con altre imprese comuni, anche attraverso l'accentramento delle funzioni amministrative;
- (o) definisce il programma strategico pluriennale, elabora e attua i corrispondenti programmi di lavoro annuali per la loro esecuzione e, ove necessario, adegua il programma strategico pluriennale;
- (p) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 46 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa, anche rendendo disponibili e accessibili le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte attraverso una banca dati elettronica comune di Orizzonte Europa;
- (q) svolge qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

- (1) Sono membri dell'impresa comune:
 - (a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
 - (b) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, [Macedonia del Nord], [Montenegro], Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, [Svizzera], [Turchia] e Ungheria;
 - (c) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di impegno, la piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (ETP4HPC), associazione di diritto olandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), e la Big Data Value Association (BDVA), associazione di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio).
 - (d) Ogni Stato partecipante nomina il proprio rappresentante nel consiglio di direzione dell'impresa comune e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere ai suoi obblighi conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche nella composizione dei membri

- (1) Gli Stati membri dell'Unione o i paesi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale che non sono elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente statuto possono presentare domanda di adesione all'impresa comune purché forniscano il loro contributo conformemente all'articolo 7 del presente regolamento o contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini dell'adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- (2) Le domande di adesione all'impresa comune degli Stati membri dell'Unione o dei paesi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale sono indirizzate al consiglio di direzione. I paesi candidati notificano per iscritto la loro accettazione del presente statuto e di qualsiasi altra disposizione che disciplina il funzionamento dell'impresa comune, nonché il loro contributo ai costi amministrativi dell'impresa comune. I candidati indicano inoltre i motivi per cui chiedono di aderire all'impresa comune e in che modo la loro strategia nazionale per il supercalcolo è in linea con gli obiettivi dell'impresa comune. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e può decidere di chiedere chiarimenti in merito alla candidatura prima di approvare la domanda.
- (3) I soggetti giuridici non elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del presente statuto aventi sede in uno Stato membro che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro possono chiedere di aderire all'impresa comune in qualità di membri del settore privato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini dell'adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.
- (4) Ogni richiesta di adesione all'impresa comune in qualità di membro del settore privato presentata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è indirizzata al consiglio di direzione. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e decide in merito alla domanda stessa.
- (5) Ogni membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo, che ne informa gli altri membri del consiglio di direzione e i membri del settore privato. Dalla data del recesso l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune prima della notifica del recesso.
- (6) Una volta all'anno ciascun membro del settore privato informa l'impresa comune di eventuali modifiche significative della propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche della composizione possano incidere sugli interessi dell'Unione o dell'impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all'adesione del membro del settore privato interessato. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile entro sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore.
- (7) L'adesione all'impresa comune può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

- (8) Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione dei membri in conformità al presente articolo, l'impresa comune pubblica nel proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.

Articolo 4

Organi dell'impresa comune

- (1) Gli organi dell'impresa comune sono:
- (a) il consiglio di direzione;
 - (b) il direttore esecutivo;
 - (c) il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e dal gruppo consultivo per le infrastrutture.
- (2) Nello svolgimento dei propri compiti, ciascun organo dell'impresa comune si limita a perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e agisce esclusivamente nell'ambito delle attività dell'impresa comune con la finalità per la quale è stato istituito.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

- (1) Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione, e degli Stati partecipanti.
- (2) La Commissione e ciascuno Stato partecipante designano un rappresentante nel consiglio di direzione.

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

- (1) I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. In assenza di consenso si tiene una votazione.
- (2) L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.
- (3) Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente statuto, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti.
- Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.
- (4) Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto, a eccezione delle lettere f), g) e h), il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri.
- Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se comprende l'Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri, che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per

determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all'allegato III della decisione 2009/937/UE del Consiglio¹.

- (5) Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere f), g) e h), del presente statuto e per ciascun supercomputer EuroHPC, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati e ai rispettivi contributi in natura al supercomputer in questione fino al momento del trasferimento della proprietà al soggetto ospitante conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento o fino al momento della sua vendita o dismissione; i contributi in natura sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un esperto o revisore indipendente.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

- (6) Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7, del presente statuto le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi.

Nella prima fase, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell'Unione e almeno il 55 % dell'insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

Nella seconda fase, il consiglio di direzione delibera con la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

- (7) Fatti salvi i paragrafi precedenti, i paesi che erano membri dell'impresa comune istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio e hanno contribuito all'acquisizione o alla gestione dei supercomputer acquisiti dall'impresa comune (a norma di tale regolamento), ma che non sono più membri dell'attuale impresa comune, mantengono i diritti di voto esclusivamente per le decisioni relative a tali supercomputer conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 5, dello statuto dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo allegato al regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio.

- (8) Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.

- (9) Il vicepresidente del consiglio di direzione è il rappresentante della Commissione.

- (10) Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti, oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del presente statuto. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune.

Il direttore esecutivo ha il diritto di assistere alle riunioni e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a seconda dei casi, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.

¹ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

Ogni Stato osservatore può designare un delegato nel consiglio di direzione, che riceve tutta la documentazione pertinente e può partecipare alle deliberazioni del consiglio di direzione salvo diversa decisione del consiglio di direzione, a seconda dei casi. Detti delegati non hanno diritto di voto e garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all'articolo 27 del presente regolamento e fatte salve le norme in materia di conflitto di interessi.

- (11) I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.
- (12) Il consiglio di direzione adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza delle informazioni sensibili.
- (13) Ogniqualevolta si discutano questioni che rientrano nei compiti dei rispettivi gruppi, i presidenti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e del gruppo consultivo per le infrastrutture dell'impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.
- (14) I presidenti dei membri del settore privato dell'impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

- (1) Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune e sovrintende all'attuazione delle sue attività. Assicura la corretta applicazione dei principi di equità e di trasparenza nell'assegnazione dei fondi pubblici.
- (2) La Commissione, nello svolgimento del suo ruolo all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie all'atto dello sviluppo di un ecosistema integrato di infrastrutture di dati e di supercalcolo, e all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.
- (3) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti amministrativi generali dell'impresa comune:
 - (a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del presente statuto;
 - (b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;
 - (c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento;
 - (d) adotta il bilancio amministrativo annuale dell'impresa comune, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

- (e) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne monitora l'operato;
 - (f) approva la relazione annuale di attività consolidata e le spese corrispondenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
 - (g) esercita, nei confronti del personale, i poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;
 - (h) ove opportuno, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - (i) ove opportuno, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e per il ricorso a tirocinanti conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - (j) ove opportuno, costituisce gruppi consultivi che affianchino gli organi dell'impresa comune di cui all'articolo 4 del presente statuto;
 - (k) approva l'organigramma dell'ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - (l) ove opportuno, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un membro dell'impresa comune;
 - (m) definisce le condizioni generali e specifiche di accesso per utilizzare la quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;
 - (n) stabilisce il livello delle tariffe da applicare per i servizi commerciali di cui all'articolo 16 del presente regolamento e decide in merito all'assegnazione del tempo di accesso per tali servizi;
 - (o) approva la strategia di comunicazione dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - (p) è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo dell'impresa comune; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo dell'impresa comune.
- (4) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi all'acquisizione e alla gestione dei supercomputer EuroHPC e alle entrate generate di cui all'articolo 14 del presente regolamento:
- (a) adotta il programma strategico pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer EuroHPC di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
 - (b) adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all'acquisizione dei supercomputer EuroHPC e alla selezione dei soggetti ospitanti e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente statuto;
 - (c) approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;
 - (d) approva la selezione dei soggetti ospitanti i supercomputer EuroHPC, avvenuta attraverso un processo equo, aperto e trasparente conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;

- (e) decide annualmente in merito all'utilizzo delle entrate generate dalle tariffe applicate per i servizi commerciali di cui all'articolo 16 del presente regolamento;
 - (f) approva la pubblicazione dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;
 - (g) approva le offerte selezionate per il finanziamento;
 - (h) decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer EuroHPC a un soggetto ospitante, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento;
 - (i) decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer EuroHPC ai membri del settore privato o a un consorzio di partner privati, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento.
- (5) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di ricerca e innovazione e alle attività relative all'utilizzo dei dati e alle competenze in materia di dati dell'impresa comune:
- (a) adotta l'agenda strategica di ricerca e innovazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto all'inizio dell'iniziativa e la modifica per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario; l'agenda strategica di ricerca e innovazione individua, tra l'altro, gli altri partenariati europei con cui l'impresa comune deve stabilire una collaborazione formale e periodica, nonché le possibili sinergie tra le azioni dell'impresa comune e le politiche e iniziative nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti;
 - (b) adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di ricerca e innovazione e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente statuto per attuare l'agenda strategica di ricerca e innovazione, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell'invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
 - (c) tiene debitamente conto degli accordi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del presente statuto al momento di adottare le previsioni di spesa delle relative attività di ricerca e innovazione al fine di garantire il principio del pareggio di bilancio dell'impresa comune;
 - (d) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro annuale;
 - (e) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo;
 - (f) è responsabile del monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell'impresa comune in relazione alle priorità della Commissione e dell'agenda strategica di ricerca e innovazione e adotta le misure correttive necessarie a garantire che l'impresa comune consegua i suoi obiettivi.

- (6) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità dell'impresa comune:
- (a) adotta il programma strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
 - (b) adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente statuto;
 - (c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;
 - (d) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo.
- (7) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di federazione e connettività dell'infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale dell'impresa comune:
- (a) adotta il programma strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
 - (b) adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alla federazione e alla connettività e alle attività di cooperazione internazionale e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente statuto;
 - (c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;
 - (d) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

- (1) La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. Al fine di tale consultazione i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione.
- Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.
- (2) Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
- Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.
- (3) La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione membri diversi dall'Unione, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune.

- (4) Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.
- (5) Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
- (6) Il direttore esecutivo può essere destituito dal proprio incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera e), del presente statuto, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente membri diversi dall'Unione.
- (7) La Commissione può designare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo per tutto il tempo in cui la posizione di direttore esecutivo sia vacante.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

- (1) Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
- (2) Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.
- (3) Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune.
- (4) Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
 - (a) consolida e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di programma strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
 - (b) prepara e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
 - (c) prepara e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di programma di lavoro annuale, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari all'attuazione del programma delle attività di ricerca e innovazione, del programma degli appalti, del programma delle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e del programma delle attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale proposti dal consiglio consultivo industriale e scientifico e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati partecipanti e dalla Commissione;
 - (d) presenta al consiglio di direzione, per parere, i conti annuali;
 - (e) prepara e presenta al consiglio di direzione per approvazione la relazione annuale di attività consolidata, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;

- (f) firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione di sua competenza per conto dell'impresa comune;
 - (g) firma i contratti di appalto;
 - (h) monitora la gestione dei supercomputer EuroHPC di proprietà dell'impresa comune o finanziati da essa, compresa l'assegnazione della quota del tempo di accesso dell'Unione, il rispetto dei diritti di accesso per gli utenti del settore industriale e del mondo accademico e la qualità dei servizi forniti;
 - (i) propone al consiglio di direzione la strategia di comunicazione dell'impresa comune;
 - (j) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - (k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
 - (l) assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;
 - (m) provvede, se opportuno, all'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune;
 - (n) assegna il tempo di accesso per la gestione delle emergenze e delle crisi, conformemente alla politica di accesso definita dal consiglio di direzione;
 - (o) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento;
 - (p) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.
- (5) Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è costituito dal personale dell'impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- (a) fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario di cui all'articolo 17 del presente regolamento;
 - (b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro annuale e gestisce le convenzioni e le decisioni di sovvenzione;
 - (c) gestisce i bandi di gara in base al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti;
 - (d) gestisce il processo di selezione dei soggetti ospitanti e le convenzioni di accoglienza;
 - (e) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
 - (f) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico

- (1) Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e da un gruppo consultivo per le infrastrutture.
- (2) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di dieci membri, designati dai membri del settore privato tenendo conto dei loro impegni verso l'impresa comune.
- (3) Il gruppo consultivo per le infrastrutture è composto da dieci membri. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici che saranno presi in considerazione per la selezione dei membri del gruppo consultivo per le infrastrutture. Il presidente e il vicepresidente del consiglio di direzione nominano i membri del gruppo consultivo per le infrastrutture sulla base dei contributi ricevuti dal consiglio di direzione e dal direttore esecutivo.
- (4) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e il gruppo consultivo per le infrastrutture si riuniscono almeno una volta all'anno per coordinare le loro attività.

Articolo 11

Funzionamento del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione

- (1) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione si riunisce almeno due volte all'anno.
- (2) Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
- (3) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione elegge il proprio presidente.
- (4) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 12

Funzionamento del gruppo consultivo per le infrastrutture

- (1) Il gruppo consultivo per le infrastrutture si riunisce almeno due volte all'anno.
- (2) Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
- (3) Il gruppo consultivo per le infrastrutture elegge il proprio presidente.
- (4) Il gruppo consultivo per le infrastrutture adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 13

Compiti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione

Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione:

- (a) redige e aggiorna regolarmente il progetto di programma strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto, per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il progetto di programma strategico pluriennale include: i) l'agenda strategica

di ricerca e innovazione, che individua le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e competenze chiave per il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico in diversi settori di applicazione al fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema di dati e di calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico integrato nell'Unione, aumentarne la resilienza e contribuire a creare nuovi mercati e applicazioni sociali e misure per promuovere lo sviluppo e l'adozione della tecnologia europea, ii) le potenziali attività di cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione che apportino valore aggiunto e siano di reciproco interesse, iii) le priorità in materia di istruzione e formazione per colmare il divario di competenze nelle tecnologie e applicazioni del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, in particolare per l'industria. Il progetto è riesaminato periodicamente, in base all'evoluzione della domanda scientifica e industriale;

- (b) presenta al direttore esecutivo, entro i termini fissati dal consiglio di direzione, il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione che funge da base per la stesura del programma di lavoro annuale;
- (c) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati dei settori del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale, sul progetto di programma di attività di ricerca e innovazione, sul programma di attività di cooperazione internazionale e sul programma di istruzione e formazione per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

Articolo 14

Compiti del gruppo consultivo per le infrastrutture

Il gruppo consultivo per le infrastrutture fornisce consulenza al consiglio di direzione per l'acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC. A tale fine esso:

- (a) redige e aggiorna regolarmente il progetto di programma strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto, per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il progetto di programma strategico pluriennale contempla: i) l'acquisizione dei supercomputer EuroHPC tenendo conto, tra l'altro, della pianificazione dell'acquisizione, dei necessari aumenti di capacità, dei tipi di applicazioni e delle comunità di utenti su cui concentrarsi, delle pertinenti esigenze degli utenti e architetture di sistema adeguate, delle esigenze degli utenti e dell'architettura dell'infrastruttura, ii) la federazione e l'interconnessione di tale infrastruttura, tenendo conto, tra l'altro, dell'integrazione con le infrastrutture nazionali di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico e dell'architettura dell'infrastruttura iperconnessa e federata e iii) lo sviluppo di capacità, compresi i centri di competenza e le attività di ampliamento delle capacità e di formazione per gli utenti finali e le opportunità di promozione dell'adozione e dell'utilizzo di soluzioni tecnologiche europee principalmente da parte dei centri di competenza;
- (b) presenta al direttore esecutivo il progetto di programma strategico pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer EuroHPC come base per la stesura del programma di lavoro annuale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;

- (c) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, compreso il calcolo quantistico, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale per l'acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC e sui relativi progetti di attività del programma di lavoro per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

Articolo 15

Fonti di finanziamento

- (1) L'impresa comune è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura di cui ai paragrafi 2 e 3.
- (2) I costi amministrativi dell'impresa comune non superano i [2,22 volte l'importo del contributo dell'Unione ai costi amministrativi di cui all'articolo 5 del presente regolamento] EUR e sono coperti dai contributi finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Il contributo di ciascuno Stato partecipante ai costi amministrativi dell'impresa comune è proporzionale al suo prodotto interno lordo. Ogni anno i contributi sono calcolati sulla base del PIL dell'anno civile precedente determinato da EUROSTAT.

Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune.

- (3) I costi operativi dell'impresa comune sono coperti mediante:
- (a) il contributo finanziario dell'Unione;
 - (b) i contributi finanziari all'impresa comune provenienti dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti a un consorzio ospitante per l'acquisizione dei supercomputer EuroHPC di fascia alta o delle macchine quantistiche e per la gestione degli stessi fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
 - (c) i contributi in natura dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante quale definito all'articolo 8, paragrafo 7, del presente regolamento;
 - (d) i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante rappresentati dai costi sostenuti per l'acquisizione, congiuntamente all'impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di fascia media, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
 - (e) i contributi finanziari dei membri del settore privato o di un consorzio di partner privati rappresentati dai costi sostenuti per l'acquisizione e la gestione, congiuntamente all'impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi, fino al trasferimento della

proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, del presente regolamento;

- (f) i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi ammissibili sostenuti dai beneficiari stabiliti nello Stato partecipante in questione nell'attuazione delle azioni indirette corrispondenti all'agenda di ricerca e innovazione a integrazione del rimborso di tali costi da parte dell'impresa comune, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato;
 - (g) i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e affiliate quali definiti all'articolo 8, paragrafo 7, del presente regolamento;
- (4) Le risorse dell'impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
- (a) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi amministrativi;
 - (b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;
 - (c) eventuali entrate generate dall'impresa comune;
 - (d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.
 - (e) Gli interessi maturati dai contributi percepiti dall'impresa comune sono considerati una sua entrata.
- (5) Se uno dei membri dell'impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto del membro inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all'inadempienza dei suoi impegni.
- (6) Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- (7) L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Tra questi non rientrano i supercomputer EuroHPC la cui proprietà sia stata trasferita dall'impresa comune a un soggetto ospitante conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.
- (8) Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune, salvo in occasione dello scioglimento dell'impresa stessa.

Articolo 16

Contributi degli Stati partecipanti

- (1) Gli Stati partecipanti affidano all'impresa comune l'attuazione dei loro contributi ai partecipanti del loro paese alle azioni indirette di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera f), del presente statuto mediante le convenzioni di sovvenzione concluse

dall'impresa comune. Essi affidano inoltre all'impresa comune il versamento dei loro contributi ai partecipanti. Essi specificano gli importi destinati alle azioni indirette.

- (2) I beneficiari delle azioni indirette dell'impresa comune firmano un'unica convenzione di sovvenzione con l'impresa comune. Le norme dettagliate della convenzione di sovvenzione, compreso il rispettivo quadro per i diritti di proprietà intellettuale, rispettano le norme del rispettivo programma dell'Unione che sostiene la corrispondente attività oggetto di sovvenzione.
- (3) Gli Stati partecipanti si impegnano a versare l'intero importo dei loro contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera f), del presente statuto mediante accordi giuridicamente vincolanti tra i soggetti designati a tal fine dagli Stati partecipanti e l'impresa comune. Tali accordi sono conclusi prima dell'adozione della parte del programma di lavoro relativa alle attività di ricerca e innovazione.
- (4) Le altre modalità per la cooperazione tra gli Stati partecipanti e l'impresa comune e per il rispetto degli impegni relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono stabilite mediante accordi conclusi tra i soggetti designati a tal fine dagli Stati partecipanti e l'impresa comune.

Articolo 17

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri. La Commissione potrebbe assumere impegni pluriennali.

Articolo 18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 19

Pianificazione operativa e finanziaria

- (1) Il programma strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il programma strategico pluriennale è elaborato dal consiglio consultivo industriale e scientifico e comprende: l'agenda strategica di ricerca e innovazione, le attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, le attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale e l'acquisizione di supercomputer. Il programma comprenderà inoltre le prospettive finanziarie pluriennali trasmesse dagli Stati partecipanti e dalla Commissione.
- (2) Il direttore esecutivo presenta, per adozione, al consiglio di direzione un progetto di programma di lavoro annuale, comprensivo delle attività di ricerca e innovazione, delle attività di appalto, delle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, delle attività di federazione e connettività, delle attività di cooperazione internazionale, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa per l'anno successivo. Il direttore esecutivo presenta inoltre al consiglio di direzione gli accordi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, dello statuto a sostegno delle previsioni di spesa delle relative attività di ricerca e innovazione.

- (3) Il programma di lavoro annuale è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro annuale è reso pubblico.
- (4) Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.
- (5) Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente alla sua esecuzione.
- (6) Il bilancio annuale è adattato al fine di tener conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio generale dell'Unione.

Articolo 20

Relazioni operative e finanziarie

- (1) Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 17 del presente regolamento. La relazione annuale di attività consolidata include, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:
 - (a) le azioni di ricerca, di innovazione e di altro tipo svolte e le spese corrispondenti;
 - (b) l'acquisizione e la gestione dell'infrastruttura, compresi l'uso dell'infrastruttura e l'accesso alla stessa e il tempo di accesso effettivamente utilizzato da ciascuno Stato partecipante;
 - (c) le proposte e offerte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
 - (d) le azioni indirette selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni;
 - (e) le offerte selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di contraente, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi versati dall'impresa comune ai singoli contraenti e alle singole azioni;
 - (f) l'esito delle attività di appalto;
 - (g) i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.
- (2) Il contabile dell'impresa comune trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.
- (3) Il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.
- (4) La procedura di discarico è espletata conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.

Articolo 21

Audit interno

- (1) Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
- (2) L'impresa comune deve essere in grado di effettuare il proprio audit interno.

Articolo 22

Responsabilità dei membri e assicurazioni

- (1) La responsabilità finanziaria dei membri dell'impresa comune per i debiti contratti da quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi già versati per i costi amministrativi.
- (2) L'impresa comune sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

Articolo 23

Conflitto d'interessi

- (1) L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto d'interessi nello svolgimento delle loro attività.
- (2) Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi che riguardino le persone che fanno parte del consiglio di direzione e degli altri organi o gruppi dell'impresa comune.

Articolo 24

Scioglimento

- (1) L'impresa comune è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 1 del presente regolamento.
- (2) Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune.
- (3) Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
- (4) Durante la procedura di scioglimento dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. I supercomputer di proprietà dell'impresa comune sono trasferiti ai rispettivi soggetti ospitanti o ai membri del settore privato o al consorzio di partner privati, venduti o dismessi su decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. I membri dell'impresa comune non sono responsabili dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer. In caso di trasferimento della proprietà, il soggetto ospitante o i membri del settore privato o il consorzio di partner privati rimborsano all'impresa comune il valore residuo dei supercomputer trasferiti. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio generale dell'Unione.
- (5) È istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune.